

10
 Vol m 1/1/13 TAR PA.
 p. GUSNO 30/12
 e 24/12
 e Le Spino

Reg. ordinanze: 641/12
 Reg. generale: 591/2012



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia in sede giurisdizionale

composto dai Signori: Pres. Riccardo Virgilio
 Cons. Ermanno De Francisco Est.
 Cons. Gabriele Carlotti
 Cons. Pietro Cian
 Cons. Alessandro Corbino

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 26 Luglio 2012

Visto l'appello proposto da:

ASSESSORATO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
 rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO
 con domicilio eletto in Palermo

VIA DE GASPERI, 81
 presso

AVVOCATURA DELLO STATO

contro

ENAIIP CALTANISSETTA

cooperazione e difesa e dall'avv. P. Rotolo

per l'annullamento dell'ordinanza del TAR PALERMO Sezione III n. 336/2012, resa tra le parti, concernente: AMMISSIBILITA' PROGETTI RELATIVI A PERCORSI FORMATIVI PER OCCUPABILITA' FORZA LAVORO;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;



N.R.G. 591/2012

Vista l'ordinanza del T.A.R. che ACCOGLIE la domanda cautelare proposta in primo grado e FISSA l'udienza di merito per il 2 gennaio 2013;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

È MAI P

Udito il relatore Cons. Ermanno De Francisco e uditi, altresì, per le parti *l'aw dello Stato Maggiore, l'aw G. Lo Puri; in delega dell'aw Roberto*

Ritenuto che, con specifico riferimento alla carenza documentale di cui si controversa ("integrazione allegato 3 non firmata"), il c.d. soccorso (o, mai fosse applicabile al caso in esame) sembra essere stato effettuato dalla Amministrazione - nei confronti di tutti i soggetti in detta situazione di erronea compilazione - con nota 22.12.2011, che ha rimesso in termini tutti i partecipanti per rinnovare detto incumbente "entro 10 giorni";

Rilevato che la parte ricorrente in primo grado non si è avvalsa, contemporaneamente, né tempestivamente (ossia entro il 7.1.2012), di detta rimessione in termini;

Ritenuto che pertanto - nessun obbligo di ipotetico "soccorso" potendosi considerare soggetto a indefinite reiterazioni, a fronte di una negligenza della parte già "soccorsa" di avvalersene correttamente - il ricorso di primo grado difetta, in parte qua, di adeguato *fumus boni iuris*;

Ritenuto di porre le spese del doppio grado cautelare a carico dell'originaria ricorrente, liquidandole come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale

accoglie


N.R.G. 591/2012

l'appello in epigrafe, per l'effetto, respinge la domanda cautelare proposta in prime cure
Condanna l'appellata a rifondere all'Assessorato appellante le spese del doppio grado cautelare, che liquida in complessivi €1.500,00 (Euro Millecinquecento/00), oltre accessori di legge, e spese generali e c.u. se versato


La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Palermo, 26 luglio 2012


L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 27 LUG. 2012

IL SEGRETARIO



Procedura di opposizione a decreto ingiuntivo

Procedura di opposizione a decreto ingiuntivo

Aw 55 a 10

di opposizione al

di procedura

Filippine

12/1/14

UFFICIO
DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE

9